

### **REMIT**

# Un anno di funzionamento del Registro REMIT: principali questioni e relative soluzioni

**Federico Luiso** 



### Il sistema di monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso

Operatori che effettuano transazioni soggette all'obbligo di reporting



- Trasmission System Operators (TSO)
- Organized Market Places (OMP)
- Altri RRM



### Perché l'obbligo di registrazione

ACER, per svolgere il suo ruolo di monitoraggio, deve raccogliere i dati relativi alle transazioni dei prodotti energetici all'ingrosso.



I dati relativi ad ogni transazione devono essere associati agli operatori che l'hanno eseguita.




Ciascun operatore che effettua transazioni oggetto di *reporting* ad ACER deve essere identificato e deve disporre di un codice.

Devono anche essere noti i legami societari tra i diversi operatori, ed altre informazioni necessarie per il monitoraggio.



Gli operatori devono essere registrati



### Chi deve registrarsi

Un operatore di mercato è tenuto a registrarsi solo se conclude transazioni che devono essere segnalate all'ACER ai sensi dell'articolo 8 del REMIT.

Il dettaglio delle transazioni oggetto di *reporting* si trova nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014, meglio noto come *Implementing Acts*.

18.12.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/121

#### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)



### Il Registro Europeo degli Operatori


- Gli operatori di mercato che effettuano operazioni da segnalare ad ACER hanno l'obbligo di registrazione (art. 8 del REMIT).
- Le Autorità nazionali sono responsabili della costituzione e dell'aggiornamento dei rispettivi Registri Nazionali.
- Ciascun Registro Nazionale è collegato al Registro Europeo (CEREMP), costituito e aggiornato da ACER.
- L'operatore ha accesso al Registro Nazionale, ciascun Registro Nazionale «dialoga» con il Registro Europeo. Non è previsto l'accesso degli operatori al Registro Europeo.
- Un Operatore di Mercato, anche se opera su mercati di diversi Paesi Membri, si registra su un solo Registro Nazionale.



### La delibera n. 86/2015

- Con la deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com, l'Autorità ha istituito il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del REMIT.
- Il Registro REMIT è disponibile per l'iscrizione a partire dal 17 marzo 2015.
- Il Registro è stato sviluppato all'interno della Anagrafica Operatori dell'Autorità, in modo tale da minimizzare l'onere amministrativo per i soggetti già iscritti all'Anagrafica, i quali, pertanto, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo accreditamento, né ad inviare informazioni già nella disponibilità dell'Autorità
- Allegato alla delibera n. 86/2015 c'è il Manuale di funzionamento e uso del Registro, che specifica modalità e tempistiche relative all'obbligo di registrazione, nonché all'accesso e all'utilizzo del Registro REMIT.
- Con la Determina n. 2/2015-DOVC, il Manuale di funzionamento e uso del Registro è stato aggiornato (alla data del 4 agosto 2015).

### Cronoprogramma





### Da dove si inizia

### http://www.autorita.energia.it/it/operatori/remit.htm





### **Prima pagina REMIT**

Agli operatori che accedono per la prima volta alla pagina REMIT comparirà un collegamento dal quale è possibile procedere all'iscrizione nel registro REMIT mediante una procedura che presenterà a ogni *step* una sezione in cui fornire i dati.

Nessun dato viene salvato prima del completamento di ogni sezione.

- Modifica dati anagrafici
- Gestione variazioni societarie
- Gestione elenco soci
- Estinzione
- Gestione Utenze
- Cambio Password
- Accesso alle raccolte dati
- Adesione elenco procedure di conciliazione
- Sperimentazione tariffaria pompe di calore
- REMIT
- Logout



#### **GESTIONE REMIT**

Accreditamento REMIT



### **Prima pagina REMIT**

Gli operatori **già iscritti** al registro REMIT potranno modificare le singole sezioni indipendentemente l'una dall'altra.

- Modifica dati anagrafici
- Gestione variazioni societarie
- Gestione elenco soci
- Estinzione
- Gestione Utenze
- Cambio Password
- Accesso alle raccolte dati
- Adesione elenco procedure di conciliazione
- Sperimentazione tariffaria pompe di calore
- REMIT
- Logout

#### **GESTIONE REMIT**

ACER CODE - A00008065.IT



- Sezione 1 Dati Anagrafici
- Sezione 2 Persone
- · Sezione 3 Beneficiari/Controllori
- · Sezione 4 Struttura Societaria
- Sezione 5 Delegati



### Sezione 1 – persona giuridica

I dati già forniti al momento dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori saranno caricati automaticamente e possono essere modificati solo dall'Anagrafica.

Energy Identification Code <---

Global Location Number ←

	GESTIONE DATI ANAGRAFICI	
	I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori. Required fields are indicated with an asterisk (*).	
	Tipo Operatore - Person Type: (*)	na Fisica - Natural Person 🌕 Persona Giurídica - Legal Person 🌘
	Data Variazione - Date of Validity (*)	W2015
	Ragione Sociale - Company Name (*)	REMIT1
	Natura Giuridica - Legal Form (*)	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)
	Partita Iva - VAT number (*)	REMIT1
forniti al momento	Sedime - Ground (*)	Largo
cione all'Anagrafica	Indirizzo - Address (*)	dd
i saranno caricati	Civico - Street Number (*)	3
camente e possono	Stato - State (*)	Italia 🔻
modificati solo	Città - City (*)	Agliano Terme
grafica.	Città Estera - Foreign City (*)	
	CAP - Postal Code (*)	2233
	Sito Web - Website	
	Sito Pubblicazione Informazioni Privilegiate - Publication Inside Information Website (*)	www.sito.it
gy Identification Code <	EIC	
Bank Identifier Code	- BIC	
Legal Entity Identifier ←	- LEI	
obal Location Number <	GS1	
	Id Soggetto - Interoperability National Code (*)	22845
	Codice camera di commercio - Trade Register	
	SALVA	

### **Q&A sulla Sezione 1**

- D. Cosa sono l'EIC, il BIC, il LEI e il GS1?
- R. Sono codici che l'operatore **potrebbe** possedere. Non sono "campi obbligatori" in senso informatico, ma l'ACER ha precisato che se l'operatore è titolare di uno di detti codici è tenuto a inserirlo.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.8

- D. Se un operatore possiede più di un codice EIC, come deve regolarsi?
- R. Può inserire uno qualunque dei codici di cui è titolare, ma deve poi essere quello utilizzato per il reporting.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.9

- D. Cos'è l'ID Soggetto Interoperability National Code?
- R. È il codice operatore assegnato a seguito della registrazione nell'Anagrafica dell'Autorità ed è uno dei campi pre-caricati nella sezione 1 del registro REMIT.
- D. Cosa si deve indicare nel campo «sito pubblicazione informazioni privilegiate»?
- R. L'articolo 4 del REMIT obbliga gli operatori di mercato a rendere pubbliche le «informazioni privilegiate» di cui dispongono.
- Se l'operatore adempie al suddetto obbligo di *disclosure* autonomamente, dovrà indicare l'URL della pagina web dove compaiono. Se l'operatore si avvale di una piattaforma di terzi (ed esempio quella del GME), dovrà indicare l'URL della piattaforma.



### Sezione 1 – persona fisica

	I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori. Required fields are indicated with an asterisk (*).			
	Tipo Operatore - Person Type: (*)	Persona	a Fisica - Natural Person 🎱 Persona Giuridica - Legal Person 🔘	
	Data Variazione - Date of Validity (*)	03/02/2	2015	
	Nome - First Name: (*)			
	Cognome - Last Name: (*)			
	Data Nascita - Birth Date (*)		<u> </u>	
	Stato Nascita - Birth State: (*)		Italia	▼
	Provincia Nascita (*)		SELEZIONA LA PROVINCIA	•
	Città di Nascita - Place of Birth (*)		SELEZIONA IL COMUNE	<b>~</b>
	Città estera di Nascita - Foreign Place of Birth (*)			
	Codice Fiscale - Fiscal Code: (*)			
	Sedime - Ground (*)		Largo	
	Indirizzo - Address (*)		dd	
	Civico - Street Number (*)		3	
	Stato - State (*)		Italia	<b>—</b>
	Città - City (*)		Agliano Terme	
	Città Estera - Foreign City (*)			
	CAP - Postal Code (*)		2233	
	Sito Web - Website			
	Sito Pubblicazione Informazioni Privilegiate - Publi Inside Information Website (*)	cation	www.sito.it	
Energy Identification Code ←	EIC			
Bank Identifier Code ←——	BIC			
Legal Entity Identifier <	LEI			
Global Location Number ←	GS1			
	ld Soggetto - Interoperability National Code (*)		22845	
	Codice camera di commercio - Trade Register			
	SALVA			



### Sezione 2

#### **GESTIONE** Persone

I campi contrassegnati da (\*) sono obbligatori. Required fields are indicated with an asterisk (\*).

Ruolo Persona - Role (*):	SELEZIONA IL RUOLO
Data Variazione - Date of Validity (*)	SELEZIONA IL RUOLO Contatto per comunicazioni - Contact for comunications
Ruolo Persona Dettagli - Role Details: (*)	Responsabile delle decisioni di trading - Responsible of trading decision Responsabile delle decisioni operative - Responsible of operational decision
Nome Persona - First Name: (*)	
Cognome Persona - Last Name: (*)	
Indirizzo Luogo di Lavoro - Working Address: (*)	
Stato Luogo di Lavoro - Working State: (*)	Italia 🔻
Provincia Luogo di Lavoro - Working District: (*)	SELEZIONA LA PROVINCIA
Città Luogo di Lavoro - Working City: (*)	SELEZIONA IL COMUNE
Città Estera Luogo di Lavoro - Foreign Working City: (*)	
CAP Luogo di Lavoro - Working Postal Code: (*)	
E-mail di lavoro - Working E-mail (*)	
Telefono di Lavoro - Working Telephone (*)	
Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)	Numero - Number (*)
Fax - Working Fax (*)	
Prefisso Internazionale Fax - Fax Country Calling Code (*)	Numero Fax - Fax Number (*)

Occorre indicare

almeno una persona

per ciascun ruolo

### **Q&A sulla Sezione 2**

- D. Chi deve intendersi per "responsabile delle decisioni di trading"?
- R. Non sono presenti definizioni ufficiali di "responsabile delle decisioni di trading".

Da prassi, per responsabile del trading si intende una persona che ha il potere di decidere la strategia generale del trading dell'impresa. Egli deve essere in grado di fornire risposte e assumere la responsabilità della strategia di trading adottata dall'impresa.

Per la sua individuazione non vi sono vincoli né sui livelli gerarchici, né sull'esistenza di procure formali.

- D. Chi deve intendersi per "responsabile delle decisioni operative"?
- R. . Non sono presenti definizioni ufficiali di "responsabile delle decisioni operative".

Da prassi, per responsabile delle decisioni operative si intende una persona che ha il potere di decidere i dettagli delle offerte da sottoporre sul mercato. Egli deve essere in grado di fornire risposte e assumere la responsabilità delle decisioni operative sul trading (quanto comprare, quanto vendere e a che prezzo).

Per la sua individuazione non vi sono vincoli né sui livelli gerarchici, né sull'esistenza di procure formali

- D. Una stessa persona può essere "responsabile delle decisioni di trading" e "responsabile delle decisioni operative"?
- R. Sì, nella Sezione 2 è possibile indicare la stessa persona per tutti e tre i ruoli presenti.

#### GESTIONE BENEFICIARI/CONTROLLORI

I campi contrassegnati da (\*) sono obbligatori. Required fields are indicated with an asterisk (\*).

### **Sezione 3**

Tipo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Type (*):	Persona Fisica  Persona Giuridica	
Data Variazione - Date of Validity (*)		
Nome Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller First Name: (*)		
Cognome Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Last Name: (*)		
Data Nascita Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Birth Date: (*)		
Stato Nascita - Birth State: (*)	Italia	•
Provincia Nascita - Birth District (*)	SELEZIONA LA PROVINCIA	•
Città di Nascita - Place of Birth (*)	SELEZIONA IL COMUNE	•
Città Estera Nascita - Foreign Place of Birth (*)		
Tipo di documento identificativo - ID type: (*)	Codice fiscale ▼	
Codice identificativo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller ID: (*)		
Ruolo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Role (*)		
Indirizzo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Address (*)		
CAP Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Postal Code (*)		
Stato Residenza - State of Residence: (*)	Italia	•
Provincia - District (*)	cia - District (*)SELEZIONA LA PROVINCIA	
Città - City (*)	SELEZIONA IL COMUNE	•
Città Estera - Foreign City (*)		
E-mail Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller E-mail (*)		
Telefono - Telephone (*)		
Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)	Numero - Number (*)	

### **Q&A sulla Sezione 3 (I)**

#### D. Chi è il beneficiario/controllore da indicare nella sezione 3 del Registro?

Una persona (fisica o giuridica) è considerata beneficiario/controllore e deve essere indicata nella sezione 3 del registro se:

- detiene almeno il 10% delle quote azionarie dell'Operatore di mercato o della sua capogruppo;
- controlla, di diritto o di fatto, almeno il 10% del potere di voto dell'Operatore di mercato o della sua capogruppo;
- ha il potere di esercitare una influenza significativa sul management dell'Operatore di mercato attraverso forme di controllo delle quote azionarie o del potere di voto dell'Operatore di mercato stesso o sulla sua capogruppo.

Una persona fisica o giuridica che si trova in una delle condizioni sopra riportate e che non è a sua volta controllata da altra entità o portatore di interessi, deve essere indicata come beneficiario/controllore.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.22.


#### D. Il beneficiario/controllore è un Operatore di mercato ai sensi del REMIT?

Il beneficiario/controllore non è necessariamente un operatore di mercato ai sensi del REMIT e non deve comunque risultare una filiale o una succursale di altre società. Esso può anche essere una autorità pubblica o uno Stato sovrano.

### **Q&A sulla Sezione 3 (II)**

- D. Se nessun azionista o controllore dell'impresa raggiunge la soglia del 10%, chi deve essere indicato come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro?
- R. Se nessun azionista o controllore dell'impresa raggiunge la soglia del 10%, l'impresa stessa deve essere indicata come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro.

  Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.33.
- D. Chi deve essere indicato come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro quando la società controllante dell'impresa che si sta registrando ha, a sua volta, un'altra società controllante?
- R. In caso di una catena di beneficiari/controllori deve essere indicato solo l'ultimo dei beneficiari/controllori.
- D. Possono essere indicati più beneficiari/controllori nella sezione 3 del Registro?
- R. Sì, è possibile indicare più di un beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro. Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.22.
- D. Cos'è la «data di variazione»?
- R. La «data di variazione» è la data a partire dalla quale decorre l'associazione indicata. In fase di prima compilazione del registro si può anche indicare la data corrente. Nei successivi aggiornamenti è necessario indicare esattamente la data a partire dalla quale l'associazione diventa effettiva.



RIA
SELEZIONARE IL TIPO DI RELAZIONE ▼
SELEZIONARE IL TIPO DI RELAZIONE Controllante
Controllata Altra associazione

- ➤ In questa sezione si indicano altri operatori di mercato già iscritti nel registro europeo che hanno rapporti di collegamento societario con l'operatore ai sensi della settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.
- > Per ogni società collegata occorre indicare dal menu a tendina il tipo di collegamento.
- È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso dell'"ACER code".


### **Q&A sulla Sezione 4**

- D. Cosa si intende per "altra associazione" diversa da "controllante" e "controllata"??
- R. L'articolo 2 del REMIT definisce "impresa collegata": un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.
- Le relazioni di collegamento indicate dall'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE sono le seguenti:
- a) imprese sottoposte a una direzione unitaria di un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto:
- b) imprese i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica nei medesimi organi di un'altra impresa.

#### L'impresa A deve indicare:

- ➢ l'Impresa E come Controllante;
- l'Impresa I come Controllata;
- l'Impresa D come Altra Associazione, se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra,


sempre a condizione che siano <u>operatori di</u> mercato ai sensi del REMIT.





- La sezione 5 è <u>obbligatoria</u>. In questa sezione si comunica all'ACER qual è **l'operatore che** eseguirà il reporting dei propri contratti.
- Se l'operatore di mercato comunicherà i contratti all'ACER direttamente in prima persona, deve segnare «Sì» sul campo "è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato" e avviare così la procedura di qualifica come *Registered Reporting Mechanisms (RRM)*.

I requisiti necessari per qualificarsi come soggetto delegato sono indicati nel documento dell'ACER «Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRMs)» disponibile al link: https://www.acer-remit.eu/portal/document-download?documentId=2616



- Se l'operatore intende far eseguire il reporting ad un soggetto terzo, deve selezionare l'RRM da una **lista fissa** proposta in un menu a tendina, in cui compaiono i soggetti che hanno ottenuto la qualifica di RRM dall'ACER.
- > Se il delegato desiderato non è presente, significa che non ha ancora ottenuto dall'ACER la qualifica di RRM.

### **Q&A sulla Sezione 5**

#### D. L'RRM selezionato può essere modificato?

R. Sì, è possibile modificare l'RRM aggiornando la sezione 5 del Registro (si veda il capitolo 7 del Manuale del Registro REMIT). Nel campo "data variazione" deve essere indicata la data a partire dalla quale il nuovo RRM assume il ruolo di soggetto delegato al reporting da parte dell'impresa. Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.14

D. È sufficiente selezionare un RRM nella Sezione 5 per ottemperare all'obbligo di reporting?

R. No. La selezione di un RRM nella Sezione 5 non comporta alcun obbligo per tale RRM di svolgere il reporting. È necessario che l'operatore concluda con l'RRM prescelto un accordo per il servizio di reporting.

Rif. ACER Q&A, paragrafo III.2.28

D. Cosa si deve fare se è stato selezionato per errore il campo "è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato"?

R. Se il campo "è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato" è stato selezionato per errore, è possibile inviare una segnalazione all'ACER (servicedesk@support.acer-remit.eu) chiedendo di interrompere il processo di accreditamento come RRM.

Rif. ACER Q&A, paragrafo II.4.38.

### **Accreditamento - Riepilogo**

- > Una volta compilata l'ultima sezione si accede ad una maschera di riepilogo dove sono presentate tutte le precedenti sezioni con i relativi dati.
- Controllati i dati, cliccando "salva" si procede all'invio di tutti i dati e si completa l'invio all'ACER della richiesta di iscrizione al registro REMIT.
- ➤ L'ACER di norma entro 48 ore invia al «contatto per le comunicazioni» indicato nella Sezione 2 l'ACER code, che sancisce il perfezionamento dell'iscrizione al registro REMIT.
- Cliccando "annulla" si verrà invece inoltrati alla pagina iniziale e si annullerà la procedura di iscrizione.



### Cosa succede se si compiono operazioni sui mercati senza essere registrati

- All'Autorità è assegnato il compito di *enforcement* del REMIT, comprensivo del potere di sanzionare gli operatori che commettono violazioni del regolamento.
- La legge n. 161/2014, articolo 22, comma 7, prevede che: «In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000».
- Pertanto, un operatore che agisce nei mercati energetici oggetto dell'obbligo di reporting senza essere registrato è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 200.000 euro.
- Per quanto riguarda i mercati organizzati, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) segnalerà all'Autorità gli operatori attivi sui mercati energetici da esso gestiti senza essere iscritti al registro REMIT.



### **Evoluzione del Registro REMIT**

- È in progetto un'attività di revisione e aggiornamento del Registro REMIT.
- ➤ I punti oggetto di revisione potrebbero riguardare:
  - II campo «partita IVA»;
  - II campo «EIC»;
  - Il campo «sito pubblicazione informazioni privilegiate»;
  - Un sistema per 'tracciare' le modifiche societarie (cambio della ragione sociale, fusione per incorporazione, cessione di ramo d'azienda, ecc.);
  - I legami societari indicati nella Sezione 4;
- Tutte le modifiche saranno consultate dall'ACER.



## Fine prima parte

### FEDERICO LUISO

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli Piazza Cavour, 5 20121 Milano